

CIRCOLO ERIDANO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

PREAMBOLO

I. Il "CIRCOLO ERIDANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" è un'associazione sportiva dilettantistica, senza fini di lucro, iscritta nell'Albo delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 651 del 24.01.2003 ai sensi dell'art. 2 della L.R. 32/2002, diretta emanazione e prosecuzione della "CANOTTIERI ERIDANO" fondata nel 1864.

II. Il 6 agosto 1896 la CANOTTIERI ERIDANO venne rilevata dal Circolo degli Artisti di Torino, ente culturale fondato a Torino nel 1847, riconosciuto come Ente Morale da Decreti Reali succedutisi dal 1857 sino a quello più recente della Giunta Regionale del Piemonte in data 3.5.1999 (DGR N.21 - 27209, ART. 14 DPR 616/77).

III. Sussiste, pertanto, fin dal 6 agosto 1896, un legame storico tra la CANOTTIERI ERIDANO - attuale CIRCOLO ERIDANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - e il Circolo degli Artisti di Torino.

IV. Dal 1980, il Circolo degli Artisti venne affiancato, nella gestione della "CANOTTIERI ERIDANO", dal Cral SIP, poi Telecom Piemonte e Valle d'Aosta, con convenzione 09/12/1980 e statuto registrato in Torino il 10/05/83, con atto di deposito n. 20820, giusto rogito Notaio Barone del 04/05/83.

V. Con atto del 10/09/2009, giusto rogito Notaio Gamba rep. 175655/46808 registrato in Torino al n. 2325 del 12/02/2009, veniva adottato il nuovo statuto del "CIRCOLO ERIDANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" ove veniva riconosciuto il legame storico tra il medesimo Circolo Eridano e il Circolo degli Artisti di Torino.

VI. In data 10/09/2009 il Cral Telecom Piemonte e Valle d'Aosta formalizzava il suo recesso dal Circolo Eridano con atto del 10/09/2009, e in data 12/11/2009 con atto a rogito Notaio Bonito rep. 22.760/5497 registrato in Torino al n. 17.138.IT del febbraio 2012, veniva adottato il nuovo statuto del "CIRCOLO ERIDANO A.S.C.D. ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA E SPORTIVA" ove veniva ribadito il legame storico tra il medesimo Circolo Eridano e il Circolo degli Artisti di Torino.

VII. Il CIRCOLO ERIDANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - già CANOTTIERI ERIDANO - svolge fin

dalla sua costituzione l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione dell'attività sportive dilettantistiche del canottaggio, cui si sono aggiunte, negli anni, le attività sportive dilettantistiche della canoa e del tennis, nonché, in via secondaria attività culturali in collaborazione con il Circolo degli Artisti di Torino.

VIII. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 36 del 28/02/2021, l'assemblea straordinaria del "CIRCOLO ERIDANO A.S.C.D. ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA E SPORTIVA", nella seduta del 29/07/2024, previa regolare convocazione, dovrà approvare il nuovo Statuto, qui di seguito trascritto.

IX.

#### **Art.1 - Denominazione**

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "CIRCOLO ERIDANO Associazione Sportiva Dilettantistica".

L'associazione potrà eventualmente fare uso altresì dell'indicazione di "ente del terzo settore"

"CIRCOLO ERIDANO Associazione Sportiva Dilettantistica - Ente del Terzo Settore" e dell'acronimo ETS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico qualora ottenga l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

#### **Art. 2 - Sede**

L'associazione ha sede in Torino, C.so Moncalieri al civico n. 88.

L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 3 - Corrispondenza**

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione "associazione sportiva dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD.

#### **Art. 4 - Oggetto**

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo

indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni. L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In particolare, l'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche del Canottaggio, della Canoa e del Tennis ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;

- attività ricreative, tra le quali la gestione di un punto ristoro;

- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione.

Inoltre, l'associazione, considerato il legame storico con il Circolo degli Artisti di Torino, potrà esercitare, sempre quale attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni, attività culturali e artistiche quali:

convegni, mostre, esposizioni, eventi artistici e culturali, conferenze e dibattiti su temi culturali e artistici.

Art.5 - Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

5.1 - Riconoscimento a fini sportivi Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

#### **5.2 - Certificazione**

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

L'associazione, inoltre, chiederà l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi.

#### **5.3 Qualifica ETS**

Qualora l'associazione voglia ottenere la qualifica di ETS l'associazione dovrà provvedere alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/17.

#### **Art. 6 - Durata**

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea

straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

## I Soci

### Art. 7 - Socie/soci

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di socie/soci (in seguito altresì denominati anche "associate/associati").

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi. Possono essere socie/soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio, presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la responsabilità genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

### Art. 8 - Quote associative

L'assemblea delle/dei socie/soci può deliberare una quota ingresso che la/il socia/socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

L'assemblea, inoltre delibera, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite alle/ai socie/soci, rivalutate né trasferite a terzi.

#### Art. 9 - Diritti delle/dei socie/soci

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutte/i socie/soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra le/i socie/soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: soci fondatori, soci sportivi, etc..

Le/i socie/soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socia/socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la podestà genitoriale.
3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione;

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dalle/dai socie/soci decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

Le/i socie/soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

#### Art. 10 - Doveri delle/dei socie/soci

Le/i socie/soci anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 11 - Decadenza delle/dei socie/soci

Le/i socie/soci cessano di appartenere all'associazione in caso di recesso o di esclusione.

##### 11.1 - Recesso

La/il socia/socio è libero di recedere dall'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.

La/il socia/socio è obbligato a versare le quote

associative deliberate dall'assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

#### **11.2 - Esclusione**

L'esclusione avviene quando la/il socia/socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite raccomandata A.R. o PEC.

Avverso la delibera di esclusione, l'associata/o può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associata/o esclusa/o con provvedimento definitivo non potrà essere più ammessa/o.

#### **Organi Sociali**

##### **Art.12 - Organi Sociali**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea delle/dei socie/soci;
- b) il Presidente dell'associazione,
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri
- e) il Revisore Unico dei conti.

##### **Art.13 - Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento**

L'assemblea delle/dei socie/soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All'assemblea partecipano tutte/i le socie/i aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea delle/dei socie/soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

- a) venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte delle/degli associati che rappresentano almeno il 40% delle/dei socie/soci aventi

diritto di voto ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;

b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo comune.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato alle/ai socie/soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e pubblicato sul sito dell'associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le/I socie/soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato/a può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i 2/3 degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza delle/dei socie/soci presenti in assemblea.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c. (codice civile).

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del

Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea ordinaria elettiva, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere trasmesso alle/ai socie/soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro socie/soci, al fine di garantire la massima diffusione.

#### **Art.14 - Assemblea Ordinaria**

L'assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L'assemblea ordinaria:

- Elege a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Probiviri
- Elege a scrutinio segreto il revisore unico;
- Approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- Delibera i regolamenti di funzionamento dell'associazione;
- Delibera gli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- Delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

#### **Art.15 - Assemblea Straordinaria**

L'assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno 4/10 delle/degli associate/associati aventi diritto al voto, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio

Direttivo.

**Art.16 - Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra le/i socie/soci, dura in carica quattro anni.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione.

Il Presidente dell'Associazione, in virtù del legame storico tra l'Associazione e il Circolo degli Artisti, è tenuto, entro trenta giorni dall'elezione, a formulare domanda di iscrizione al Circolo degli Artisti (qualora non ne sia già socio); nel caso in cui il Presidente dell'Associazione non formuli domanda di iscrizione al Circolo degli Artisti, il Presidente decadrà dalla carica e, in tale evenienza, le funzioni del Presidente saranno assunte dal Vice Presidente che dovrà provvedere alla convocazione - entro un mese dalla decadenza del Presidente - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

**Art.17 - Vice Presidente**

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

**Art.18 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da nove componenti, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra le/gli associate/associati.

In virtù del legame storico tra l'Associazione e il Circolo degli Artisti, almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci del Circolo degli Artisti o gli stessi devono farne domanda di iscrizione entro trenta giorni dall'elezione. Nel caso in cui un numero non sufficiente di componenti sia socio o non formuli domanda di iscrizione al Circolo degli Artisti entro il termine previsto, il Consiglio Direttivo decadrà ed il Presidente dovrà provvedere alla convocazione - entro un mese dalla decadenza del Consiglio Direttivo - dell'assemblea per l'elezione delle cariche decadute.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali le/i sole/soli socie/soci in regola con il pagamento delle quote

associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta e con la maggioranza dei voti presenti, elegge al suo interno il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione delle/dei socie/soci;

redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie delle/dei socie/soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dalle/dai socie/soci;

propone all'assemblea annuale ordinaria l'entità delle quote associative; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso le/i socie/soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 19 - Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea dei soci provvede ad eleggere il Collegio

dei Probiviri composto da tre membri scelti tra i soci. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente.

Al Collegio dei Probiviri sono demandate le seguenti funzioni:

- esercitare l'alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell'associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti;
- intervenire per l'amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell'associazione, senza pregiudizio per l'esercizio della potestà disciplinare;
- esprimere pareri sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- convocare l'assemblea dei soci in caso di trasgressione, da parte degli organi dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l'ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano d'età. Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art.20 - Revisore unico**

Il Revisore Unico è eletto dall'assemblea ordinaria a scrutinio segreto ed è scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell'albo dei revisori contabili.

Il Revisore Unico dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

#### **Art.21 - Decadenza degli organi associativi**

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea delle/degli associate/associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 16.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

In caso di assenza di non eletti, il Presidente dovrà provvedere alla convocazione dell'elezione suppletiva dei dirigenti mancanti, che dovrà svolgersi al più tardi in occasione della successiva assemblea ordinaria. I dirigenti eletti con elezione suppletiva rimangono in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Gli organi associativi collegiali, con la maggioranza dei voti presenti e, nelle more dell'elezione suppletiva, possono cooptare un/a socio/o, il quale rimarrà in carica fino all'elezione suppletiva.

#### **Art.22 - Obblighi di comunicazione**

La nomina e le variazioni degli organi dell'asd, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

#### **Art.23 - Bilancio**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.

In caso di iscrizione nel RUNTS il bilancio sarà redatto secondo le modalità previste dal D.Lgs, 117/17 e depositato presso il RUNTS.

Ogni associata/associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato, anche non socio.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Qualora ritenuto opportuno e, sempre, nei casi di cui all'art. 14, D.Lgs. 117/17, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nel caso in cui l'associazione acquisisca la qualifica di Ente

del Terzo settore, dovranno essere depositati nel RUNTS e pubblicati sul sito dell'associazione.

**Art. 24 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di socie/soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art.25 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici dell'associazione.

I rappresentanti così individuati esercitano esclusivamente i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo in base agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

**Art.26 - Prestazioni di Lavoro e Volontari**

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

**Art. 27 - Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

**Art.28 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

L'arbitrato avrà sede presso i locali dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

#### **Art.29 - Norma transitoria**

Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica con i loro componenti per 180 giorni dalla data di approvazione. Entro tale termine il Presidente dovrà convocare l'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Tutti i soci del Circolo Eridano che risultano regolarmente iscritti all'Associazione alla data del 29/07/2024 manterranno tale qualifica di soci fino alla scadenza dell'anno sociale 2024 senza dover integrare la quota sociale.

In virtù del legame storico tra l'Associazione e il Circolo degli Artisti, le attività secondarie e strumentali dell'Associazione e in particolare le attività culturali e artistiche di cui all'ultimo comma dell'art. 4 - da tenersi sempre entro i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 - saranno organizzate e gestite in collaborazione tra l'Associazione e il Circolo degli Artisti, se dal caso anche definiti con specifici accordi che, in ogni caso, non prevedranno oneri economici a carico del Circolo degli Artisti per l'utilizzo delle sale dell'Associazione.

Sempre in virtù del legame storico tra l'Associazione e il Circolo degli Artisti, l'Associazione proporrà entro il 31 dicembre 2024, e previa condivisione con il Circolo degli Artisti, un progetto di nuovo assetto finalizzato alla fusione tra l'Associazione e il Circolo degli Artisti ovvero alla creazione, tra l'Associazione e il Circolo degli Artisti ed eventualmente anche con incorporazione di uno dei due soggetti nell'altro, di un unico soggetto associato, avente le caratteristiche sia di

Associazione Sportiva Dilettantistica che di Ente del Terzo Settore e che possa perseguire le finalità sia dell'Associazione che del Circolo degli Artisti. Nel caso in cui tale progetto venisse approvato sia dall'Associazione che dal Circolo degli Artisti, e

quindi nel caso in cui si pervenga alla fusione tra l'Associazione e il Circolo degli Artisti ovvero alla creazione, tra l'Associazione e il Circolo degli Artisti, di un unico soggetto associato anche con incorporazione di uno dei due soggetti nell'altro, avente le caratteristiche sia di Associazione Sportiva Dilettantistica che di Ente del Terzo Settore, il patrimonio dell'Associazione, ai sensi del precedente articolo 27, sarà devoluto a tale soggetto giuridico.

**Art.30 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e del D.Lgs. 117/17, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

VISTO PER L'INSERZIONE

TORINO, 29 LUGLIO 2024

In originale firmati:

Stefano Fabio Mossino

ALESSANDRO ADAMI Notaio

---